



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

IL PRESIDENTE

Regione Autonoma della Sardegna
Ufficio di Gabinetto della Presidenza
Prot. Uscita del 18/03/2013
nr. 0001841
Classifica I.6.4.Facc. 59
01-00-00



Consiglio regionale della Sardegna

- > On. Claudia Lombardo
Presidente
- > On. Carlo Sanjust
- Gruppo Il Popolo della Libertà

Oggetto: Interrogazione n.1010/A sulle problematiche relative alle imprese balneari, sulla modifica delle linee guida per la predisposizione del PUL, sulla loro corretta interpretazione e sul sovraccanone imposto alle concessioni demaniali. Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n. 418/gab del 1° marzo 2013 inviatami dall'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

Con i migliori saluti.

Ugo Cappellacci



S.A.
h



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINANZIARIAS E URBANISTICAS
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA



L'Assessore

Prot. n.

418/603

Cagliari,

01.03.2013

Oggetto: Elementi di risposta alla Interrogazione n. 1010/A (Sanjust), sulle problematiche relative alle imprese balneari, sulla modifica delle linee guida per la predisposizione del PUL, sulla loro corretta interpretazione e sul sovraccanone imposto sulle concessioni demaniali. Riscontro a nota prot. 8684 del 21 dicembre 2012 della Presidenza della Giunta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, si forniscono i seguenti elementi di risposta:

Le organizzazioni di categoria lamentano l'insufficienza della proroga al 31 dicembre 2020¹ disposta di recente dal Parlamento, nell'ambito delle competenze riservate allo Stato dall'art. 117²

¹ modifica introdotta nel Disegno di Legge N. 5534-bis-B approvato dalla Camera dei Deputati previ stralci, il 22 novembre 2012 modificato dal Senato della Repubblica il 20 dicembre 2012 ed in sede di approvazione alla Camera dei Deputati in data 21/12/2012

2. Costituzione - Articolo 117

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie (¹);
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale;
- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze

della Costituzione. Infatti, si consideri che l'intera materia, in quanto afferente alla tutela della concorrenza, risulta riservata allo Stato, così come la negoziazione con l'Unione Europea di tale delicata disciplina. La Regione Sardegna, sensibile alla problematica sollevata dalle Organizzazioni di categoria, di concerto con le altre regioni, promuove presso la Conferenza Stato Regioni la ricerca di soluzioni condivisibili in sede di negoziazione fra lo Stato e l'Unione Europea.

Si richiama, a tal proposito, come la proposta legislativa di ulteriore proroga trentennale delle C.D.M., formulata dal Governo italiano, abbia già formato oggetto di contrario avviso della Commissione europea, non ritenendosi tale termine congruo rispetto alle condivise esigenze di determinare un ragionevole periodo transitorio per la completa attuazione della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 12 dicembre 2006 n° 123/CE (Bolkestein).

In relazione all'ottavo paragrafo delle premesse, si sottolinea come la Regione Sardegna, contrariamente a quanto lamentato in relazione alla Regione Puglia (8% di aree assegnate in concessione), nella Deliberazione della Giunta regionale n°25/42 del 1 luglio 2010 all'art.23, consente alle amministrazioni comunali di pianificare ed assegnare in concessione da un minimo del 10% (Litorali integri) sino ad un massimo del 40% (Contesti Urbani) delle spiagge. La lamentazione pare quindi non riferibile alla Regione Sardegna.

Per quanto attiene alla più volte citata proroga di quarantacinque anni, che sarebbe stata accordata dalla Spagna ai propri concessionari demaniali, la medesima alla data attuale risulta in forma di Disegno di Legge approvato dal Governo spagnolo nello scorso mese di luglio 2012, non ancora sottoposto all'esame dell'organo legislativo. Per quanto attiene poi alla sua asserita approvazione da parte della Commissione Europea, si sospende ogni valutazione in quanto l'organismo europeo competente³, a quanto è dato sapere, non si è ancora preventivamente pronunciato sul DDL. Peraltro, ove le disposizioni proposte dal governo iberico venissero esitate anche in sede parlamentare, con l'approvazione della Commissione europea, le medesime

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

²

³ Joaquin Almunia Commissario alla Concorrenza e non come erroneamente indicato il Commissario alla giustizia Vivianne Reding.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze

andrebbero a costituire un utile precedente al fine di negoziare in sede UE soluzioni più favorevoli alla categoria degli operatori del comparto balneare.

In relazione al **punto 1)** dell'interrogazione in oggetto si rileva quanto segue.

L'articolo 16 della Deliberazione della Giunta regionale n°25/42 del 1 luglio 2010⁴, è stato adottato dopo un procedimento di concertazione, sia con le associazioni di categoria delle organizzazioni più rappresentative dei concessionari demaniali, sia con le associazioni, espressione degli Enti Locali, in sede di Conferenza permanente Regione/Enti Locali. In questa norma si è trovato il giusto punto di equilibrio fra le esigenze dei Comuni di pianificare in maniera ordinata e di riportare a razionalità l'utilizzo del demanio marittimo, sinora gestito in maniera abbastanza caotica, in assenza di strumenti di pianificazione urbanistica, e viste le esigenze degli operatori del settore di proseguire nella loro attività sino alla scadenza del titolo concessorio.

Occorre pertanto rileggere la norma che testualmente recita:

A seguito dell'approvazione definitiva del PUL le concessioni incompatibili con i medesimi dovranno essere riposizionate ed adeguate secondo le indicazioni dello strumento di pianificazione. La mancata ottemperanza alla disposizione concernente il riposizionamento o l'adeguamento della concessione costituisce motivo di revoca della medesima a termini dell'art. 42 del Codice della Navigazione.

Ai titolari di concessioni soggette a proroga, possono essere riconosciuti, alla scadenza dei titoli concessori, gli indennizzi di cui all'articolo che precede, qualora non conseguano il rinnovo.

Nell'ipotesi in cui una o più concessioni in corso di vigenza, anche per effetto della proroga disposta dal D.L. 194/09, non trovino capienza nel PUL approvati le medesime permarranno nel sito oggetto di concessione sino alla conclusione dell'espletamento delle procedure ad evidenza pubblica finalizzate al rilascio delle concessioni demaniali coerenti con il P.U.L. e comunque non oltre il termine di vigenza del titolo concessorio.

Il bilanciamento degli interessi coinvolti nel procedimento disciplinato dall'art.16 viene raggiunto, nel suo primo comma, da un lato prevedendo il riposizionamento delle strutture amovibili ed il loro adeguamento al PUL approvato, consentendo quindi alle amministrazioni comunali di attuare lo strumento di pianificazione urbanistica e porre ordine rispetto ad una situazione di occupazione del demanio marittimo, talvolta sviluppatasi negli anni in maniera disorganica rispetto alle reali esigenze di promozione dell'impresa turistica e di tutela del bene ambientale.

⁴ Probabilmente per un refuso si è indicata la delibera 22/17 del 22 maggio 2012 inconferente rispetto alla problematica esposta. La delibera infatti, meramente interpretativa si limita ad affermare: "di specificare che, in relazione a quanto sancito dall'art. 19, lett. c., dell'allegato della deliberazione n. 25/42 del 1° luglio 2012, l'utilizzo per finalità turistico ricreative delle aree costiere a rischio, individuate nella pianificazione idrogeologica regionale, può formare oggetto di pianificazione urbanistica all'interno del PUL, nel rispetto delle prescrizioni delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico approvato con D.P.Reg. n. 67 del 10 luglio 2006."



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze

Il terzo comma, invece, disciplina le ipotesi residuali di concessioni che non trovino più capienza nel PUL approvato, consentendo il loro permanere nel sito originario per tutto il periodo di vigenza del titolo concessorio, anche a seguito di proroga dei relativi termini di validità sino all'espletamento della gara.

Probabilmente il periodo che potrebbe ingenerare perplessità negli operatori è la limitazione del termine: *"sino alla conclusione delle procedure ad evidenza pubblica finalizzate al rilascio delle CDM coerenti col PUL"*. Anche questa è una norma posta a contemperare le esigenze delle amministrazioni comunali con quelle degli operatori del settore. E' del tutto evidente che nell'ipotesi di nuovi e diversi ambiti pianificati in concessione, in base al primo comma, questi dovranno essere assegnati agli operatori insediati, anche in contesti limitrofi, ove le concessioni non siano compatibili col PUL. La norma, pertanto, avrà un'applicazione marginale e si rivolgerà a quegli ambiti assolutamente non pianificabili per motivazioni di tutela paesaggistica, urbanistica od idrogeologica in cui le concessioni vigenti verranno semplicemente tollerate per un accettabile lasso di tempo.

D'altronde il diritto alla proroga, invocato come incondizionato ed incompressibile nell'interrogazione a cui si fornisce riscontro, non è ammesso né dall'ordinamento italiano (in tal senso si confronti il testo vigente dell'art. 42 del Codice della Navigazione, che consente la revoca di ogni CDM per motivi di pubblico interesse, fra i quali quelli richiamati al capoverso precedente) né tantomeno dalla riforma della Ley de Costas, invocata dall'interrogante come virtuoso modello a cui ispirare la riforma dell'ordinamento italiano.

Così nella proposta di novella legislativa l'art. 55⁵, comma 1, della Ley de Costas prevede la revoca e la conseguente non prorogabilità delle CDM, per i medesimi motivi conosciuti dall'ordinamento italiano.

Per quanto attiene alle limitazioni d'uso degli arenili in sede di pianificazione urbanistica (Limitazione all'introduzione dei natanti da spiaggia nelle spiagge più piccole), questa prescrizione, contenuta nell'art. 23 della Deliberazione 25/42 del 1° luglio 2010, è stata approvata in sede di

⁵ CFR: DDL Ley de costas : Se modifica el apartado 1 del artículo 55 que queda redactado del siguiente modo: " Las autorizaciones podrán ser revocadas unilateralmente en cualquier momento, sin derecho a indemnización, cuando produzcan danos ed nel dominio publico, impidan su utilización para actividades de mayor interes público o menoscaben el uso publico y cuando resulten incompatibles con la normativa aprobada con posterioridad . En este ultimo caso, solo se revocará la autorización, si en el plazo de tres meses desde que la fuera comunicada tal circunstancia a su titular, este no hubiera adaptado su ocupación a ala nueva normativa o la adaptación no fuera posible fisica o juridicamente"



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze

concertazione sia con le organizzazioni di categoria degli operatori balneari che in sede di intesa con la Conferenza permanente RAS/Autonomie Locali, a contemperamento delle diverse esigenze rappresentate in quelle sedi.

Il principio che si è inteso affermare riguarda l'esigenza condivisa di limitare occupazioni massive delle spiagge più piccole (150-500 mt) da parte di strutture complesse che comportino la consistente sottrazione di quei limitati ambiti al pubblico utilizzo, non consentendosi così il posizionamento di natanti da spiaggia, pontili galleggianti, aree attrezzate per l'alaggio ed il ricovero dei natanti e così via.

Tali strutture potranno comunque essere utilmente posizionate nelle spiagge più ampie, contemperando così le concorrenti esigenze del pubblico uso e dell'infrastrutturazione a fini turistici degli arenili.

In merito ai punti 1) 2) 3) dell'interrogazione a cui si fornisce riscontro, si rileva che con le organizzazioni di categoria degli operatori balneari della Sardegna, incontrate nello scorso mese di novembre, sono state illustrate le seguenti misure correttive della deliberazione 25/42 del 1° luglio 2010:

- A) differire il termine per l'approvazione dei PUL, di cui all'art. 26 della predetta deliberazione, al 31 ottobre 2013;
- B) consentire la deroga dei parametri dimensionali fissati dal primo comma dell'art.24 della deliberazione 24/42 del 2010 per la redazione dei Piani di Utilizzo dei Litorali, a seguito di motivata proposta delle singole amministrazioni comunali.
- C) prevedere che le amministrazioni comunali presentino in allegato al PUL approvato, per le finalità di cui all'art. 22, 2° comma, della Deliberazione 25/42, una dettagliata relazione, corredata da idonea documentazione cartografica esplicativa delle modalità di attuazione del Piano di Utilizzo dei Litorali, in riferimento alle tutele poste dal citato art. 16 a garanzia dei diritti acquisiti dai titolari di concessioni demaniali con finalità turistico ricreative, come scaturenti dalla proroga delle concessioni medesime, disposta con Decreto Legge 30 dicembre 2009 n° 194 convertito con Legge 26 febbraio 2010 n° 25.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze

Infine, per quanto riguarda la problematica connessa alla dichiarazione di illegittimità del sovracanone demaniale, di cui alla sentenza TAR Sardegna 1122 del 3 ottobre 2012, (punto 4 dell'interrogazione) si comunica che è già stata sospesa ogni attività di riscossione del medesimo.

Con delibera n.5/1 del 29 gennaio 2013 la Giunta Regionale ha apportato modifiche ed integrazioni alle "Linee guida per la predisposizione del piano di utilizzo dei litorali", già approvati con precedente delibera 25/42 del 1 luglio 2010. In particolare è stato deliberato:

- di differire il termine per l'approvazione dei PUL, di cui all'art. 26 delle Linee Guida approvate con la deliberazione n. 25/42 del 2010, al 31 dicembre 2013;
- di consentire la deroga dei parametri dimensionali fissati dal primo comma dell'art. 24 delle Linee Guida di cui alla deliberazione n. 25/42 del 2010 per la redazione dei Piani di Utilizzo dei Litorali, a seguito di motivata proposta delle singole amministrazioni comunali limitatamente alle concessioni alberghiere, sanitarie e multifunzionali. Pertanto, dopo il primo comma (primo capoverso) dell'art. 24 delle Linee Guida di cui alla deliberazione n. 25/42 del 1° luglio 2010, viene inserito il seguente comma (secondo capoverso): *"I parametri dimensionali di cui al comma che precede possono essere derogati a seguito di motivata proposta dell'amministrazione comunale interessata al processo di pianificazione territoriale, in relazione alle concessioni pianificabili a favore delle strutture alberghiere, sanitarie e per le concessioni demaniali multifunzionali"*;
- di prevedere che le amministrazioni comunali presentino in allegato al PUL approvato, per le finalità di cui all'art. 22, comma 2, delle Linee Guida di cui alla deliberazione n. 25/42, una dettagliata relazione, corredata da idonea documentazione cartografica esplicativa delle modalità di attuazione del Piano di Utilizzo dei Litorali, in riferimento alle tutele poste dal citato art. 16 a garanzia dei diritti acquisiti dai titolari di concessioni demaniali con finalità turistico ricreative, come scaturenti dalla proroga delle concessioni medesime, disposta con il decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con legge 26 febbraio 2010, n. 25;
- di modificare l'art. 18 delle Linee Guida di cui alla deliberazione n. 25/42 del 2010, cassando la sua lett. e), integrando lo stesso articolo dopo il 2° comma (secondo capoverso) con il seguente comma (capoverso): *"Nel caso di Siti Natura 2000 (SIC e ZPS) il PUL deve recepire integralmente la disciplina del Piano di Gestione vigente e le relative prescrizioni"*;
- di dare atto che, a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 1, comma 18, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 2012, n. 221, e della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la proroga di cui agli art. 10 e 27 delle Linee Guida di cui alla deliberazione n. 25/42 del 2010, deve intendersi estesa al 31 dicembre 2020, per tutte le categorie di concessioni demaniali marittime contemplate dalla novella legislativa;
- di sopprimere il 1° comma dell'art. 6 delle Linee Guida di cui alla deliberazione n. 25/42 del 2010, in ottemperanza alla sentenza TAR Sardegna n. 1122 del 3 ottobre 2012;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze

- di approvare il testo come sopra emendato delle Linee Guida di cui alla deliberazione n. 25/42 del 1° luglio 2010, allegato alla presente deliberazione.

Con nota prot. n.402 /Gab. del 1.03.2013 è stata inviata per l'inserimento all'ordine del giorno della prossima riunione della Giunta Regionale la proposta di deliberazione che stabilisce:

* di riportare l'Allegato "Le Linee Guida per la predisposizione del piano di utilizzo dei Litorali (PUL)" al deliberato della Giunta regionale nella seduta del 29.01.2013 e rettificare l'art. 16 dell'Allegato alla Delibera n.5/1 del 29.01.2013, secondo il testo allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale".

L'Assessore

Nicolò Rassu

D'ORDINE DELL'ASSESSORE

IL CAPO DI GABINETTO

Ing. Massimiliano Tavalacci